



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Struttura Complessa Affari Generali e Legali
Via Fazio, 30 - La Spezia

Rep. n. 2968 del 11/10/2016

CONTRATTO D'APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO AI FINI
DELLA PREVENZIONE INCENDI DEL PRESIDIO SANITARIO
SAN NICOLÒ DI LEVANTO"

E64H15001040005 - CIG 6466859CDB

18 OTT. 2016

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA

REGISTRATO IL 18 OTT 2016

N° 100 SERIE 2

VERSATI € 200,00

IL DIRETTORE

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
(MICHELE MOLLERO)

Michele Mollero



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di ottobre, nella sede dell'Azienda ASL 5 "Spezzino" Regione Liguria,

TRA

PER UNA PARTE - L' Azienda Unità Sanitaria locale N°5 "Spezzino", con sede alla Spezia, Via Fazio, 30, Codice Fiscale 00962520110, rappresentata dal Dottor Andrea Conti in qualità di Direttore Generale dell'Azienda, nato a Milano il 4.2.1955, domiciliato presso la sede della Azienda Sanitaria Locale N°5 "Spezzino" -Regione Liguria, di seguito denominata "Azienda"

E

PER L'ALTRA PARTE - L'impresa Edilpiemme S.r.l., con Sede Legale in Genova, via G.T. Ivrea, 11/4 rappresentata dal Sig. Meringolo Pasquale nato a Acri (CS).il 20.1.1940, residente in Genova - Via Donaver 23/38 di seguito denominata "Aggiudicataria"

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

- che con delibera n. n. 888 del 29/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "adeguamento ai fini della prevenzione incendi del presidio sanitario San Nicolò di Levante" per un importo a base d'asta fissato in € 259.348,13 di cui € 254.450,99 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 4.897,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato con delibera n° 257 del 31 marzo 2016, i lavori sono stati aggiudicati alla sunnominata Aggiudicataria, che ha offerto un ribasso percentuale del 33,333%;
- che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, il responsabile unico del procedimento e l'Aggiudicataria hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 10 ottobre 2016

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. L'Azienda concede all'Aggiudicataria, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa, meglio descritti nei documenti del progetto esecutivo che l'Aggiudicataria dichiara di aver visionato e che si intende qui integralmente richiamato, ancorché non materialmente allegato . L'Aggiudicataria si impegna alla perfetta osservanza delle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti») e relativo regolamento DPR 207/2010, ovvero, per quanto applicabile, della disciplina del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 .

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, come desumibile dall'offerta di gara, ammonta a euro € 174.531,98

(diconsi euro centosettantaquattromilacinquecentotrentuno/98) di cui:

- a) euro € 169.634.84 per lavori veri e propri;
- b) euro € 4.897.14 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

- 2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
- 3. Il contratto è stipulato interamente "**a misura**" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010, per cui il prezzo convenuto può variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva della prestazione, ferma restando l'invariabilità dei prezzi unitari dell'elenco che viene allegato alla presente scrittura per costituirne parte integrante e sostanziale, cui si applica lo sconto del 33,333%.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

- 1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla relazione generale tecnica integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Aggiudicataria dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
- 2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara.
- 3. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo del progetto esecutivo.
- 4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'Aggiudicataria; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Aggiudicataria, direzione del cantiere


- 1. Ai sensi e per gli effetti del presente contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Aggiudicataria ha eletto domicilio presso la sede dell'ASL5 Spezzino, v. Fazio 30 alla Spezia.
- 2. I pagamenti a favore dell'Aggiudicataria saranno effettuati a stati di avanzamento ogni qualvolta in credito risultante dalla contabilità dei lavori, al netto del ribasso di gara e delle ritenute di legge, raggiunga l'importo di € 100.000,00 (centomila).
- 3. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT 63C0200801414000010241715.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

- 1. I lavori devono essere iniziati entro **45** giorni dalla formale stipula del Contratto in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore .
- 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **180 (centoottanta)** giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori di cui al precedente punto 1.

Articolo 6. Penale per i ritardi




1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 3‰ (tre per mille) dell'importo contrattuale.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'Aggiudicataria ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che l'Azienda abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Aggiudicataria. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Aggiudicataria intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Aggiudicataria può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Azienda si oppone allo scioglimento, l'Aggiudicataria ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Aggiudicataria alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'Aggiudicataria.

1. Sono a carico dell'Aggiudicataria tutti gli oneri a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Aggiudicataria le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Aggiudicataria è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.



4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'Aggiudicataria, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Aggiudicataria per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Aggiudicataria è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'Aggiudicataria gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Aggiudicataria rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora l'Azienda per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, redatta e approvata in base all'elenco prezzi contrattuali ovvero a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. E' riconosciuta l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale secondo le modalità stabilite dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, all'Aggiudicataria verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta di legge dello 0,50%, dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 100.000, di cui al DPR 5 ottobre 2010 n.207.



3. In deroga al comma 2 non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Aggiudicataria e comunque non imputabili al medesimo, l'Aggiudicataria può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Aggiudicataria in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'Aggiudicataria gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142, 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Aggiudicataria ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora dell'Azienda e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso entro il termine di **tre** mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Azienda; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Aggiudicataria risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all'Azienda prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Aggiudicataria deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà dell'Azienda richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.



Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'A' and 'B'.

1. L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Contratti.
 - c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
2. L'Azienda risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'Aggiudicataria è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. **Quando** siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento deve nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'Aggiudicataria e all'Azienda, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro della Spezia con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Aggiudicataria deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
2. L'Aggiudicataria è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 3-bis, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Azienda per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'Aggiudicataria è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.



5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Aggiudicataria invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Azienda può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicataria in esecuzione del contratto.
6. Il potere sostitutivo può essere esercitato dall'Azienda anche nei confronti dei subappaltatori o cottimisti ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 118, comma 3 e 3-bis del Codice dei contratti D.Lgs. 163/2006.
7. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 28.6.2016 numero Inail-4017178.


Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Aggiudicataria, prima dell'inizio dei lavori, depositerà presso l'Azienda:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) si intenderanno facenti parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'Aggiudicataria deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Aggiudicataria, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'Aggiudicataria garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
- 6.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto Aggiudicataria non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla comunicazione rilasciata in data 7.3.2016 al numero 10776-20160225 dalla Prefettura di Genova, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 252 del 1998.
2. L'Aggiudicataria dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto



1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione dell'Azienda e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'Aggiudicataria ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
4. L'Azienda non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 17, comma 6.

Articolo 21. Cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Aggiudicataria ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Polizza fidejussoria numero BIT0004337/000 in data 5.7.2016 rilasciata dalla società Bondsol Insurance Services Ltd agenzia di Budapest per l'importo di euro 40.720,00 pari al 23.33 per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che l'Azienda abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'Aggiudicataria assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Aggiudicataria ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero 400068750 in data 31.12.2015 rilasciata dalla Compagnia AXA Agenzia di Genova, come segue:
 - a) per danni di esecuzione:
 - i. Opere: Euro 400.000,00
 - ii. Opere esistenti: Euro 400.000,00
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 1.000.000,00 (unmilione).
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e materialmente e fisicamente uniti al medesimo documento:
 - la relazione generale/tecnica;



esso, ancorché non
l'Azienda, i seguenti

Handwritten signature

Handwritten signature

- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari


1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti D.lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2010 e, per quanto applicabile, il D.lgs. n. 50/2016,

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Aggiudicataria.
2. Sono altresì a carico dell'Aggiudicataria tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Azienda.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

A.S.L. 5 "Spezzino"
il Direttore Generale
Andrea Coni



Edilpiemme s.r.l.
Il legale rappresentante
Pasquale Meringolo



Edilpiemme s.r.l.
Via G.T. Invrea, 18/1 - Genova
Tel./Fax 010 51.81.45 Tel. 010 35.78.55

Il presente documento si compone di n. 10 pagine fino a qui ed è stato sottoscritto alla mia presenza dal Direttore Generale dell'Azienda e dal rappresentante della Ditta aggiudicataria, Pasquale Meringolo, da me identificato a mezzo di documento C.I. n. AV 0754385 rilasciata dal Comune di Genova

La Spezia, 10 ottobre 2016
Il Direttore

Struttura Complessa Affari Generali e Legali

Dottorssa Luisella Bargerò

